SENATO DELLA REPUBBLICA

7ª COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni, marina mercantile)

GIOVEDÌ 23 GENNAIO 1958

(123ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CORBELLINI

INDICE

Disegni di legge:

« Concessione di un contributo annuo a favore del Consorzio del porto di Brindisi per le spese di gestione della stazione marittima » **(1926)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 1970, 1971
BUIZZA, *relatore* 1970

« Classifica tra le strade statali della strada di allacciamento tra la statale n. 35 e il monumento della Certosa di Pavia » **(2212)** (*D'iniziativa del deputato Ferreri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 1972, 1973
CANEVARI, *relatore* 1972
CROLLALANZA 1972
PORCELLINI 1972
RESTAGNO 1973

« Norme sulla tariffa degli ingegneri e degli architetti » **(2261)** (*D'iniziativa dei senatori Amigoni ed altri*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 1965, 1968, 1969, 1970
AMIGONI 1968
BUIZZA 1967, 1969
CANEVARI, *relatore* 1965, 1968, 1969
CAPPELLINI 1967, 1968
CROLLALANZA 1967, 1969
MASSINI 1967, 1968
ROMANO 1970
SEDATI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 1968, 1969, 1970

« Modifica alla legge 6 agosto 1954, n. 858, riguardante le qualifiche del personale dei pubblici servizi di trasporto in concessione » **(2279)** (*D'iniziativa dei deputati Calvi ed altri, Chiaramello ed altri e Di Vittorio e Santi*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE, *f.f. relatore* 1971, 1972
MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti* 1972

« Trasferimento nei ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici del personale fuori ruolo presso gli organi decentrati » **(2338)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione con modificazioni):**

PRESIDENTE 1973, 1974, 1975
AMIGONI, *relatore* 1973, 1974, 1975
BUIZZA 1974
CAPPELLINI 1974
CROLLALANZA 1974

Sul processo verbale:

PRESIDENTE 1964
CROLLALANZA 1964
SEDATI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 1964
TARTUFOLI 1964

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Amigoni, Barbaro, Buizza, Canevari, Cappellini, Cerabona, Cor-

bellini, Crollalanza, Flecchia, Focaccia, Grampa, Massini, Molinari, Porcellini, Restagno, Romano Domenico, Sanmartino, Tartufoli, Vaccaro e Voccoli.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Sedati, per i trasporti Mannironi e per la marina mercantile Terranova.

PORCELLINI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.*

Sul processo verbale.

TARTUFOLI. Durante la mia forzata assenza è stato approvato da questa Commissione il disegno di legge n. 2243, concernente benefici ai sinistrati dai vari terremoti. Debbo esprimere la mia meraviglia per il fatto che siano stati notevolmente ridotti i fondi indicati nel disegno di legge, quando io avevo concordato con la Ragioneria generale e con la Direzione generale del bilancio la cifra di lire 1 miliardo 950 milioni. Forse sarà necessario addivenire, in futuro, ad un ulteriore stanziamento.

Inoltre, il testo del disegno di legge prevedeva, in origine, che il procedimento di liquidazione dovesse effettuarsi tenendo conto dell'ordine cronologico in cui i terremoti si sono verificati. Poichè è stata soppressa questa precisazione, ad evitare che possano sorgere dei dubbi, presento il seguente ordine del giorno:

« La 7ª Commissione del Senato ritiene opportuno affermare che, in relazione alla legge di autorizzazione alla spesa di lire 1 miliardo 700 milioni per i terremoti del 1943, 1950, 1951, 1952, 1955 e 1957, il Ministero dei lavori pubblici, nell'impartire le disposizioni esecutive per l'applicazione della legge stessa, dovrà procedere, in linea di massima, nell'ordine cronologico dei terremoti, incominciando quindi ad effettuare le erogazioni relative alle operazioni di risarcimento dei danni del terremoto del 1943, le cui pratiche sono già iniziate, e continuerà seguendo l'ordine del susseguirsi delle calamità successive, considerate nella legge ».

Ritengo che questo ordine del giorno rifletta il pensiero della 7ª Commissione, e mi permetto di raccomandare all'onorevole Presidente di volerlo mettere ai voti.

CROLLALANZA. Se non sbaglio, fui proprio io a prospettare l'inconveniente che poteva determinarsi nello stabilire un ordine cronologico, che oggi pare opportuno, ma che può dar luogo ad inconvenienti, nel senso che l'esistenza di pratiche riferentisi ai primi terremoti ancora in istato di non completa istruttoria o non a tutt'oggi iniziate potrebbe far segnare il passo a pratiche, ormai complete, relative a terremoti successivi.

Ad ogni modo, prospettai questi dubbi e queste perplessità, pur riconoscendo la fondatezza delle preoccupazioni del senatore Tartufoli.

Se non erro la Commissione venne nella determinazione di non fissare un criterio rigido, in materia, ma di lasciare la decisione al senso di responsabilità dell'Amministrazione interessata, nell'intesa che sostanzialmente si dovesse dare la precedenza — ove esistessero — alle pratiche già istruite e complete e riferentisi ai primi terremoti; non si volle quindi disciplinare la procedura degli indennizzi con una codificazione vera e propria.

Pertanto, secondo il mio parere, lo spirito dell'ordine del giorno presentato dal senatore Tartufoli potrebbe intendersi nel senso di dare generalmente la precedenza, o di dare per quanto possibile la precedenza, alle pratiche già complete che si riferiscono, come ho detto, ai primi terremoti.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo accetta l'ordine del giorno presentato dal senatore Tartufoli come raccomandazione, nel senso che in linea di massima si terrà conto di detta precedenza.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno del senatore Tartufoli, accettato dal Governo come raccomandazione, relativo al disegno di legge n. 2243.

(*È approvato*).

Non facendosi altre osservazioni, il processo verbale della passata seduta s'intende approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Amigoni ed altri: « Norme sulla tariffa degli ingegneri e degli architetti » (2261).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Amigoni ed altri: « Norme sulla tariffa degli ingegneri e degli architetti ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

Le tariffe degli onorari e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese agli ingegneri ed agli architetti sono stabilite mediante decreto del Ministro di grazia e giustizia, su concerto con il Ministro dei lavori pubblici, su proposta dei Consigli nazionali riuniti degli ingegneri e degli architetti, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale delle due categorie.

CANEVARI, *relatore*. Il disegno di legge di iniziativa dei colleghi Amigoni, Battista, Ceschi, De Luca Angelo, Focaccia e Corbellini, rappresenta la logica conseguenza di altri provvedimenti legislativi, che brevemente elenco:

1. - La legge 24 giugno 1923, n. 1395, sulla tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti, con la quale: furono istituiti gli Albi misti per l'esercizio delle due professioni di ingegnere e di architetto; fu creato il Consiglio dell'ordine degli ingegneri e degli architetti, da nominarsi tra gli inscritti nell'Albo; furono precisate le attribuzioni da esercitarsi dal Consiglio stesso, fra le quali (all'articolo 5, comma terzo) il parere — da dare, a richiesta — nelle controversie professionali e sulla liquidazione degli onorari e delle spese.

2. - Il regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, col quale si approvò il regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto. Tale regolamento, all'articolo, 37, comma quinto, stabiliva che il Consiglio dell'Ordine era tenuto a compilare, ogni triennio, la tariffa professionale, la quale, in mancanza di speciali accordi, si doveva intendere accettata dalle parti, ed aver valore per tutte le prestazioni degli inscritti nell'Ordine.

3. - La legge 3 aprile 1926, n. 563, che coordinava le disposizioni delle leggi precedenti con la legge sui rapporti collettivi di lavoro e, all'articolo 1, provvedeva al riconoscimento giuridico dei sindacati e dei contratti collettivi di lavoro. Il regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, conteneva poi le norme per l'attuazione della legge n. 563 del 1926.

4. - Il regio decreto 27 ottobre 1927, n. 2145, conteneva norme di coordinamento tra la legge e il regolamento sulle professioni di ingegnere e di architetto, e la legge sui rapporti collettivi di lavoro, per quanto concerneva la tenuta dell'Albo e la disciplina degli iscritti.

Lo stesso decreto provvedeva a stabilire la istituzione di due Albi separati, degli ingegneri e degli architetti; e prescriveva che questi ultimi potevano essere autorizzati ad esercitare anche le mansioni di perizia e di incarichi, senza aver diritto ad essere inscritti nell'Albo degli ingegneri.

Inoltre, attribuiva alle associazioni sindacali, secondo la rispettiva competenza, il compito di stabilire, ogni triennio, le tariffe professionali, che dovevano poi essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero di grazia e giustizia. E pertanto, essendo le Associazioni costituite a carattere provinciale, le tariffe erano da approvarsi con decreto interministeriale, per ogni Provincia.

Senonchè, il Ministero dei lavori pubblici, con decreto del 1° dicembre 1932, dispose la adozione della tariffa unica nazionale degli ingegneri e degli architetti, la quale in seguito venne aggiornata con il decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 29, e successivamente modificata con la legge 2 marzo 1949, n. 143.

Sono attualmente in corso, presso il Ministero di grazia e giustizia, i lavori di due Commissioni nominate dallo stesso Ministero per l'ordinamento delle professioni di ingegnere e di architetto. Se ne attendono le conclusioni;

ma è da prevedersi che l'attesa non potrà essere certamente di breve momento.

La legge 2 marzo 1949, n. 143, è il testo unico della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali degli ingegneri e degli architetti; ma per l'approvazione di una nuova tariffa si rende necessaria una nuova legge, da approvarsi dai due rami del Parlamento, sentiti i Ministeri dei lavori pubblici, di grazia e giustizia e del tesoro.

Il Consiglio nazionale degli ingegneri, con nota del 21 dicembre ultimo scorso, auspicando la sollecita approvazione del disegno di legge in discussione, ha trasmesso (d'intesa con il Consiglio nazionale degli architetti) al Ministero di grazia e giustizia il testo dell'aggiornamento provvisorio della tariffa del 1949.

D'altra parte, la rappresentanza sindacale dell'A.N.I.A.I. (Associazione nazionale ingegneri e architetti italiani) a sua volta ha predisposto uno schema di tariffa aggiornata, ma tanto gli Ordini professionali degli ingegneri e degli architetti, quanto l'Associazione nazionale degli ingegneri e degli architetti, hanno chiesto e chiedono che, in attesa della nuova legge sull'ordinamento professionale, si provveda, con la procedura più sollecita, all'approvazione della nuova tariffa professionale, conformemente a quanto è stato disposto per le tariffe degli avvocati e dei procuratori, per i quali la tariffa degli onorari e delle indennità ed i criteri per la liquidazione delle spese sono stabiliti con decreto del Ministero di grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale degli Ordini.

A tale concetto è ispirato il disegno di legge in discussione, costituito da un unico articolo, in virtù del quale la tariffa in questione verrebbe formata dalle categorie interessate attraverso i rispettivi Consigli nazionali degli Ordini, affidandosi al Ministero di grazia e giustizia (il quale presiede alla vigilanza sull'esercizio delle libere professioni) l'esame della tariffa stessa, per renderla esecutiva.

Si fa presente che nel disegno di legge: « Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, contenente norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sui Consigli nazionali professionali », già approvato dal Senato, modificato dalla Camera e tornato al Senato, davanti al quale si trova col numero 874-*B*, tale materia figura regolata dall'articolo 9, il cui secondo comma è così formulato: « Le tariffe degli onorari e delle indennità e i criteri per la liquidazione delle spese, spettanti ai professionisti, sono stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia previo parere del Consiglio nazionale della categoria professionale interessata ».

Le norme contenute nel provvedimento in esame differiscono da quelle approvate dalla Camera dei deputati e contenute nel disegno di legge n. 874-*B*, in quanto stabiliscono che i Consigli nazionali riuniti degli ingegneri e degli architetti, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale delle due categorie, predispongono la proposta da sottoporsi all'approvazione del Ministero di grazia e giustizia, e affidano al Ministero stesso il compito di rendere esecutiva la tariffa nei confronti dei committenti pubblici e privati che si avvalgono dell'opera degli ingegneri e degli architetti liberi professionisti.

Faccio altresì presente l'opportunità di modificare il provvedimento in discussione, nel senso di rendere ben chiaro che il parere delle Associazioni nazionali interessate deve essere richiesto dai Consigli nazionali proponenti.

L'Ufficio di Presidenza degli Ordini degli ingegneri e degli architetti ha fatto rilevare gli inconvenienti cui gli Ordini stessi possono andare incontro, al momento di studiare la proposta da sottoporre al Ministro di grazia e giustizia, in quanto è difficile accertare, su scala nazionale, quali siano le Associazioni che secondo il disegno di legge in esame hanno il diritto di essere sentite.

Non escludo che vi possano essere difficoltà dal punto di vista legislativo, ma in verità non mi preoccupano soverchiamente. Invece quello che interessa — e qui sono chiamati a dare il loro parere i professionisti delle categorie interessate che abbiamo l'onore ed il piacere di avere come membri di questa Commissione — è il fatto che

le Associazioni cosiddette libere indubbiamente hanno agli occhi degli interessati maggior interesse che non un organo come l'Ordine, che ha carattere un po' troppo burocratico.

Penso che noi dovremmo, esaminando l'articolo unico sottoposto al nostro esame, chiarire, per quanto sia possibile, che le parole « sentito il parere delle Associazioni a carattere nazionale » significano esattamente che. prima di presentare la proposta al Ministero di grazia e giustizia sono gli stessi Ordini a dover sentire il parere delle Associazioni nazionali interessate.

Una volta evitato il pericolo di dubbi nella procedura da seguirsi da parte degli Ordini professionali, evitati in tal modo anche gli ostacoli di ordine giuridico che potrebbero sorgere, il disegno di legge in discussione è da raccomandarsi all'approvazione della Commissione.

CAPPELLINI L'articolo unico in esame, in virtù del quale la facoltà di stabilire le tariffe viene data al Ministro di grazia e giustizia, secondo il nostro relatore ha numerosi precedenti legislativi. Ora, secondo me, che il Ministero di grazia e giustizia sia competente in materia di tariffe forensi non c'è dubbio, ma per quanto riguarda le tariffe degli ingegneri e degli architetti mi pare che la competenza primaria debba essere del Ministero dei lavori pubblici.

Pertanto, anche così come è formulato, l'articolo unico del disegno di legge in discussione mi sembra non troppo rispondente alle esigenze alle quali si vuole andare incontro.

BUIZZA. Desidero rilevare che gli Ordini sono stati istituiti con legge del 1923; in seguito l'incarico di fissare le tariffe professionali per gli ingegneri e gli architetti è stato demandato al sindacato fascista prima, al Ministero dei lavori pubblici poi. La legge che aggiornava le tariffe professionali per gli ingegneri e gli architetti è stata da noi discussa in Commissione ed approvata nel 1949.

Nell'applicazione delle norme in essa contenute sono sorti degli inconvenienti, soprattutto in relazione alle nuove prestazioni, richieste a questi professionisti. Ricordo che la libera professione, con l'avvento del fascismo, era quasi scomparsa, perchè il libero professionista doveva essere regolarmente tesserato se voleva esercitare.

CROLLALANZA. Ritengo che questo non sia giusto e mi sembra sia vero piuttosto il contrario: gli avvocati che non erano iscritti al partito facevano più cause di quelli che erano iscritti.

BUIZZA. Per gli ingegneri non è stata la stessa cosa: sono informatissimo, perchè sono stato segretario del Collegio degli ingegneri di Brescia per parecchi anni, ed anche Vice presidente; poi sono stato cacciato fuori, e per venti anni non ho potuto fare più niente. Ad ogni modo parlo con cognizione di causa, perchè ho sempre seguìto da vicino le questioni relative alla mia professione. Oggi che sono Presidente dell'Ordine degli ingegneri di Brescia, posso dire che sono state riscontrate numerose manchevolezze nell'attuale disciplina delle tariffe.

Nel dicembre del 1956 o nel gennaio del 1957 c'è stato un Convegno nazionale degli ingegneri, a Genova, dove l'A.N.I.A.I. ha presentato uno schema di nuova tariffa, schema che è stato esaminato e, previ emendamenti, anche approvato.

Ora, lo schema approvato nel corso del Convegno dell'A.N.I.A.I. — e che mi risulta aggiornato e rispondente alle esigenze della categoria — è ancora in attesa di essere reso esecutivo. Molto probabilmente però l'approvazione di questo disegno di legge, sul quale ci ha riferito ed informato il senatore Canevari, potrà andare incontro alle esigenze professionali degli ingegneri; sono pertanto del parere che esso debba essere approvato così come ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

MASSINI. Avrei anch'io un chiarimento da chiedere al relatore: la dizione: « sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale delle due categorie », mi sembra non molto chiara, perchè potrebbe tanto intendere che le organizzazioni debbono essere sentite dal Consiglio dell'ordine quanto che debba

essere il Ministero di grazia e giustizia ad ascoltarne il parere.

AMIGONI. È evidente che il riferimento investe l'Ordine degli ingegneri.

MASSINI. Ma chi deve sentire le organizzazioni sindacali?

CANEVARI, *relatore*. Secondo me deve essere il Consiglio nazionale: questo per ovviare ad inconvenienti che potrebbero sempre verificarsi. Vorrei a tale proposito ricordare al collega Cappellini che il disegno di legge da lui ricordato, tornato recentemente dalla Camera dei deputati approvato, sì, ma modificato radicalmente in tutti gli articoli, nessuno escluso, contiene all'articolo 9 quanto potrebbe illuminarci; infatti vi è detto che le tariffe degli onorari spettanti ai professionisti indicati all'articolo 1 sono stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il parere delle Associazioni nazionali interessate. Nel disegno di legge al nostro esame si dice che la proposta di modifica spetta al Consiglio nazionale dell'Ordine. Sia in un caso, che nell'altro non è sufficientemente chiaro se spetti al Consiglio nazionale interessato o al Ministero di sentire il parere delle associazioni nazionali. Perciò proporrei che la dizione dell'articolo unico in esame venisse modificata come segue:

« Le tariffe degli onorari e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese agli ingegneri ed agli architetti sono stabilite mediante decreto del Ministro di grazia e giustizia, su proposta dei Consigli nazionali riuniti degli ingegneri e degli architetti, sentite, da parte dei Consigli stessi, le organizzazioni sindacali a carattere nazionale delle due categorie ».

È chiarito in tale modo che è compito dei Consigli nazionali, prima di presentare la proposta di nuova tariffa, di sentire il parere degli organi citati. Il collega Cappellini afferma che la specifica competenza dovrebbe essere del Ministero dei lavori pubblici. Ma il disegno di legge n. 874-*B*, che concerne « Modificazioni al decreto luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, contenente norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sui Consigli nazionali professionali » è un provvedimento a carattere generale.

PRESIDENTE. Giusto: tanto è vero che non è stato assegnato alla nostra Commissione, bensì alla 2ª.

CANEVARI, *relatore*. Siamo dunque noi che dobbiamo in un certo senso allinearci. Quando ci si può rendere utili, sarebbe da insensati tirarsi indietro.

CAPPELLINI. È evidente che se il provvedimento in esame è di competenza del Ministero dei lavori pubblici, rientra nei nostri compiti; se, invece, è di competenza del Ministero di grazia e giustizia, allora non siamo noi che dobbiamo interessarcene.

PRESIDENTE. Giunti a questo punto, e prima di proseguire, ritengo utile sentire il pensiero del Governo.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è favorevole alla approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Amigoni ed altri, non solo perchè risponde ad una esigenza viva e particolarmente sentita dalle categorie interessate, ma anche e soprattutto perchè mira a snellire le procedure attualmente in vigore per la determinazione delle nuove tariffe professionali.

Il senatore Cappellini ha mosso un rilievo, in parte fondato, circa la competenza del Ministero di grazia e giustizia a determinare le tariffe professionali degli ingegneri e degli architetti. Devo chiarire che tutti gli Ordini professionali, nella esplicazione della loro attività, fanno capo al Ministero di grazia e giustizia. È parimenti vero che nella determinazione delle tariffe degli ingegneri e degli architetti il Ministero di grazia e giustizia potrebbe trovarsi in difficoltà, non essendo organo competente in materia. Di conseguenza il Ministero di grazia e giustizia ha chiesto che le tariffe stesse vengano stabilite di concerto con il Ministero dei lavori pubblici. Con ciò il Ministero di grazia e giustizia si

assicura la soluzione del problema, sia sotto il profilo giuridico che sotto il profilo tecnico.

Un altro rilievo fa il Ministero di grazia e giustizia, ed a tale rilievo si associa anche il Ministero dei lavori pubblici: appare pleonastico che, per aggiornare alcune tariffe professionali si chiamino ad esporre le proprie opinioni anche le organizzazioni sindacali a carattere nazionale. E ciò per ovvii motivi, il primo dei quali potrebbe essere rappresentato dalla necessità di unificazione delle procedure; il secondo, dal fatto che gli Ordini professionali assicurano la rappresentanza di tutti i professionisti di una categoria in quanto tutti i professionisti, secondo le disposizioni di legge vigenti, debbono risultare iscritti ai rispettivi Ordini professionali. Le cariche in seno agli Ordini sono elettive e quindi tutti gli iscritti possono essere eletti: i professionisti partecipano alle elezioni e designano i loro rappresentanti in seno agli organi provinciali e nazionali. Ne consegue che l'Ordine è l'unico organismo che rappresenta tutta la categoria, avendo un riconoscimento giuridico; esso è quindi l'organo più adatto a risolvere i delicati problemi che interessano la categoria. La menzione, nel disegno di legge in discussione, delle organizzazioni sindacali, appare quindi pleonastica e foriera d'inconvenienti. Pertanto il Ministero dei lavori pubblici, aderendo alle osservazioni da più parti formulate, ed accogliendo una proposta del Ministero di grazia e giustizia, propone che il testo dell'articolo unico sia così modificato:

« Le tariffe degli onorari e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese agli ingegneri ed agli architetti sono stabilite mediante decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici su proposta dei Consigli nazionali riuniti degli ingegneri e degli architetti ».

BUIZZA. Secondo il mio punto di vista i Consigli nazionali dovrebbero sempre interpellare gli Ordini provinciali, anch'essi giuridicamente riconosciuti.

CROLLALANZA. Ma stiamo entrando nel campo della disciplina interna degli Ordini.

CANEVARI, *relatore*. Il Sottosegretario Sedati ha chiesto che nella dizione dell'articolo unico siano aggiunte le parole « di concerto con il Ministro dei lavori pubblici ». Sono lieto di aderire alla proposta del Governo.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Per una migliore formulazione del provvedimento sarebbe poi opportuno togliere le parole « sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale delle due categorie ».

CANEVARI, *relatore*. Ritengo che il secondo emendamento non possa facilmente essere approvato, in quanto creerebbe sicuramente malcontento negli organismi sindacali.

PRESIDENTE. Credo che invece la ragione sia un'altra: mentre in passato le tariffe venivano stabilite dagli organi sindacali, ora invece vengono fissate dagli Ordini professionali.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. All'articolo 9 del disegno di legge n. 874-*B*, approvato dalla Camera dei deputati, si dice che le tariffe vengono stabilite sentito il parere degli Ordini professionali. È evidente che il Consiglio nazionale dell'Ordine sentirà prima le Associazioni, perchè gli ingegneri e gli architetti sono iscritti anche a tali associazioni.

CANEVARI, *relatore*. Si torna al punto di partenza: le norme di cui al disegno di legge n. 874-*B*, riguardano il Ministero di grazia e giustizia. La materia del provvedimento in discussione, invece, è di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Vorrebbe il relatore Canevari formulare una proposta precisa?

CANEVARI, *relatore*. Riepilogando, l'articolo unico potrebbe essere così formulato:

« La tariffe degli onorari e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese agli ingegnri ed agli architetti sono stabilite mediante decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici,

su proposta dei Consigli nazionali riuniti degli ingegneri e degli architetti, sentite, da parte dei Consigli stessi, le organizzazioni sindacali a carattere nazionale delle due categorie ».

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento, proposto dal Governo, tendente ad aggiungere all'articolo unico, dopo le parole: « Ministro di grazia e giustizia » le altre: « di concerto con il Ministro dei lavori pubblici ».

(*È approvato*).

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Propongo la soppressione delle parole « sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale delle due categorie ».

ROMANO. Dato che la categoria — molto importante e numerosa — degli ingegneri e degli architetti si è scissa, credo che non vi sia nulla di male a ratificare il concetto espresso nel disegno di legge in discussione. Sono quindi favorevole all'approvazione dell'ultima parte dell'articolo unico nel testo originario.

SEDATI, *Sottosegreario di Stato per i lavori pubblici*. Non insisto sul secondo emendamento da me proposto.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge quale risulta dopo le modifiche apportate, in seguito all'approvazione del primo emendamento presentato dal Governo, e così formulato:

« Le tariffe degli onorari e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese agli ingegneri e agli architetti sono stabilite mediante decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, su proposta dei Consigli nazionali riuniti degli ingegneri e degli architetti, sentite, da parte dei Consigli stessi, le organizzazioni sindacali a carattere nazionale delle due categorie ».

(*È approvato*),

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Concessione di un contributo annuo a favore del Consorzio del porto di Brindisi per le spese di gestione della stazione marittima » (1926). (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo annuo a favore del Consorzio del porto di Brindisi per le spese di gestione della stazione marittima », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BUIZZA, *relatore*. Con decreto prefettizio 20 dicembre 1949 venne istituito il Consorzio del porto di Brindisi ai sensi della legge comunale e provinciale (articoli 156 e seguenti).

Al Consorzio fu affidato in gestione l'immobile della locale Stazione marittima con atto 14 novembre 1953.

Però si è accertato che i canoni relativi alle concessioni di locali ed all'uso dei montacarichi non compensano che per un terzo circa le notevoli spese dovute alla guardiania, all'illuminazione, al riscaldamento ed alla pulizia dei locali, ai consumi d'acqua, eccetera.

Dalla relazione che accompagna il disegno di legge in discussione si rileva che la gestione della stazione marittima non rientra strettamente tra i compiti del Consorzio e che ove tale Ente fosse costretto a rinunziare all'incarico affidatogli, tali spese dovrebbero essere integralmente sostenute dallo Stato, in considerazione delle insopprimibili necessità del funzionamento della stazione stessa ai fini del traffico dei passeggeri delle linee che fanno capo a Brindisi.

Conseguentemente, il disegno di legge al nostro esame autorizza il Ministero della marina mercantile a corrispondere al Consorzio del porto di Brindisi un contributo annuo nelle spese che l'Ente sostiene dall'anno 1955 in poi, in misura non superiore ai 3 milioni di lire all'anno.

All'impegno si fa fronte: per l'esercizio 1955-56 con quota parte delle disponibilità di cui al 1° provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1955-56 (legge 27 luglio 1956, n. 1000); per l'esercizio

1956-57 con riduzione del capitolo 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio; per gli esercizi successivi, le somme occorrenti per il contributo in questione saranno annualmente stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.

Rilevato che la gestione della stazione marittima è stata affidata al Consorzio nel 1953, sorprende che non si sia avuta fin d'allora la nozione che tale gestione sarebbe stata passiva e sorprende anche il fatto che si faccia ricorso a storni da un capitolo del bilancio della Marina mercantile, quando noi abbiamo sempre lamentato che le assegnazioni per le spese della Marina mercantile sono insufficienti alle esigenze.

Comunque la 5ª Commissione ha informato che non ha osservazioni da fare al disegno di legge in discussione.

Ciò detto, propongo l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata la corresponsione a favore del Consorzio autonomo del porto di Brindisi di un contributo annuo nelle spese che l'Ente medesimo sostiene, dall'anno 1955, per la gestione della stazione marittima passeggeri di quel porto.

Il contributo di cui al comma precedente è determinato in lire 3 milioni per l'anno 1955.

Per gli anni successivi, il detto contributo, che non potrà, comunque, superare i 3 milioni di lire, verrà stabilito di anno in anno, sulla base delle risultanze dell'anno precedente, con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per il tesoro.

Le somme necessarie per la concessione del detto contributo saranno annualmente stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.

(*È approvato*).

Art. 2.

Alla copertura della spesa di lire 3 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1955-56 si provvederà con quota parte delle disponibilità di cui al 1° provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio 1955-56, approvato con legge 27 luglio 1956, n. 1000.

All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1956-1957 si provvederà con riduzione del capitolo 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Calvi ed altri, Chiaramello ed altri e Di Vittorio e Santi: « Modifica alla legge 6 agosto 1954, n. 858, riguardante le qualifiche del personale dei pubblici servizi di trasporto in concessione » (2279) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Calvi ed altri, Chiaramello ed altri, e Di Vittorio ed altri: « Modifica alla legge 6 agosto 1954, n. 858, riguardante le qualifiche del personale dei pubblici servizi di trasporto in concessione », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione su disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico

Alle classi 7ª-*bis* e 8ª dell'allegato *B* alla legge 6 agosto 1954, n. 858, riguardante l'approvazione delle tabelle nazionali di qualifiche del personale dei pubblici servizi di trasporto in concessione, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla classe 7ª-*bis*, dopo le parole: « guidatore scelto », sono aggiunte le parole: « guidatore filoviario »;

alla classe 8ª, sono soppresse le parole: « e filoviario ».

In assenza del relatore, senatore Vaccaro, se non ci sono osservazioni, riferirò io stesso brevemente sul provvedimento in discussione che del resto non ha bisogno di molte illustrazioni, in quanto rappresenta il miglioramento logico e giusto di una legge già approvata.

Comunico inoltre che è pervenuto il parere favorevole della 10ª Commissione sul provvedimento.

Ritengo che anche il Governo sia d'accordo sull'approvazione del disegno di legge in esame.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Desidero soltanto raccomandare l'approvazione rapida del provvedimento in discussione, che ritengo sia veramente opportuno, e di urgente applicazione.

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. Poichè nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Ferreri: « Classifica tra le strade statali della strada di allacciamento tra la statale n. 35 e il monumento della Certosa di Pavia » (2212) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Ferreri: « Classifica tra le strade statali della strada di allacciamento tra la statale n. 35 e il monumento della Certosa di Pavia », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, del quale do lettura:

Articolo unico.

La strada comunale Torre del Mangano in comune di Certosa di Pavia-Monumento della Certosa è classificata tra le strade statali come parte della statale n. 35 dei Giovi.

CANEVARI, *relatore*. Il provvedimento sottoposto al nostro esame riguarda un tronco stradale di 1.200-1.300 metri, che mette in comunicazione la Certosa con la strada dei Giovi.

Tale tronco stradale era già stato incluso nell'elenco di strade che dovevano essere classificate tra quelle statali. A causa di fatti nuovi — che peraltro ignoro — sopraggiunti, dall'elenco è scomparso il tratto di strada della Certosa.

L'approvazione del disegno di legge in discussione, costituirebbe un atto di riparazione di un'omissione passata: quindi mi auguro che il provvedimento riscuota il vostro consenso.

PORCELLINI. È in discussione presso la Camera dei deputati, e dovremo discuterne quanto prima al Senato, il disegno di legge sulla viabilità minore.

Proporrei di discutere, a suo tempo, seriamente, il provvedimento sulla viabilità minore, che sistemerà tutte le strade, desistendo dal legiferare in modo inorganico, per casi isolati come quello sottoposto al nostro esame.

CROLLALANZA. Questo è un punto di vista che io stesso ho sostenuto altre volte, ma trattandosi di un tronco stradale di pochi metri, ritengo che si possa dare l'approvazione al disegno di legge in discussione.

CANEVARI, *relatore*. Sono d'accordo con il senatore Porcellini, ma sono anche favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame, perchè con il provvedimento sulla viabilità minore mentre si avvia a soluzione il problema del trasferimento delle strade comunali alle provincie, non si fa niente per le strade provinciali che dovrebbero passare all'A.N.A.S. Questo è l'inconveniente che presenta il provvedimento sulla viabilità minore, e questa è la ragione per cui si rende necessario approvare il disegno di legge in discussione.

RESTAGNO. Il sistema di legiferare senza un criterio di organicità non è certamente da applaudire, però, nel caso specifico, non dobbiamo dimenticare che la Camera ha già approvato il disegno di legge in esame: si tratta inoltre di riparare all'omissione cui ha alluso il collega Canevari.

Propongo pertanto l'approvazione del disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Trasferimento nei ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici del personale fuori ruolo presso gli organi decentrati » (2338) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trasferimento nei ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici del personale fuori ruolo presso gli organi decentrati », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge.

AMIGONI, *relatore*. La storia del provvedimento in discussione va fatta iniziando dal momento in cui vennero creati, per ogni regione, i Provveditorati alle opere pubbliche, che in un primo momento furono considerati temporanei.

Successivamente, in base al decreto legislativo 30 giugno 1955, n. 1534, sul decentramento, tali organi divennero permanenti; essendovi gravi difficoltà per la modifica degli organici, i funzionari dei Provveditorati vennero provvisoriamente collocati fuori ruolo.

Ma ora la situazione si è fatta insostenibile, in quanto l'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, ammette il collocamento fuori ruolo del personale, solo nei casi in cui tale personale sia destinato a svolgere le sue mansioni presso organi che disimpegnino funzioni non rientranti nei compiti istituzionali dell'Amministrazione alla quale il personale stesso appartiene; e, di conseguenza, le esigenze derivanti dalla istituzione dei 17 Provveditorati dovrebbero essere fronteggiate con l'organico del Ministero dei lavori pubblici che è evidentemente insufficiente, essendo fuori ruolo tutto il personale che attualmente nei Provveditorati è occupato e cioè i 17 Provveditori, i 17 Vice Provveditori, i 20 Direttori di divisione oltre al personale dei gradi inferiori.

Poichè non è ammesso il sistema del collocamento fuori ruolo, è altresì impossibile sostituire i funzionari destinati agli organi decentrati con altre unità di grado adeguato, cosicchè sono bloccate le nomine, già disposte, di alcuni Provveditori e Vice Provveditori.

Col provvedimento sottoposto al nostro esame, mentre si trasferiscono nei ruoli del Ministero dei lavori pubblici i posti coperti da personale fuori ruolo, senza aumenti di organico, nè innovazioni di fatto perchè il personale conserva lo stipendio e la pensione già ad esso riconosciuti, si normalizza una situazione che sta paralizzando il funzionamento del Ministero stesso e dei suoi organi decentrati.

È pertanto necessario che il provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati, sia approvato anche dal Senato, affinchè gli accennati gravi inconvenienti possano essere eliminati.

È tuttavia da rilevare che un approfondito esame del disegno di legge in discussione ha messo in rilievo la necessità di alcuni emendamenti: infatti i funzionari della carriera direttiva dell'A.N.A.S., ai sensi del disposto del provvedimento, sarebbero esclusi dalle nomine a Provveditore alle opere pubbliche, contrariamente alle norme oggi in vigore.

Si propone pertanto una modifica del terzo comma dell'articolo 1, mentre appare opportuno sopprimere l'articolo 2 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, e successive modificazioni, che regola attualmente tali nomine, perchè il suo disposto è riportato nell'articolo 1 del presente disegno di legge.

Quindi, pur avendo l'approvazione del provvedimento in esame carattere d'urgenza, dob-

biamo apportare ad esso delle modifiche che lo faranno tornare alla Camera dei deputati.

Le proposte che io farò sono state concordate col Ministro dei lavori pubblici, che si è impegnato ad intervenire in conformità dei nostri accordi presso l'altro ramo del Parlamento.

CROLLALANZA. Il relatore mi ha prevenuto, in quanto desideravo proporre alla Commissione di colmare una lacuna o una dimenticanza nei riguardi dell'A.N.A.S., i cui funzionari provengono dal Genio civile ed hanno gli stessi requisiti degli altri funzionari del Ministero dei lavori pubblici.

Non mi resta, quindi, che associarmi alla proposta di emendamento del collega Amigoni.

CAPPELLINI. Desidererei fare una domanda: ci sono attualmente Provveditori in carica provenienti dall'A.N.A.S.?

AMIGONI, *relatore*. Attualmente non ve ne sono. Evidentemente, però, la carriera dei funzionari dell'A.N.A.S. non può rimanere limitata ad un grado inferiore a quello cui possono pervenire tutti gli altri funzionari del Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministero riteneva di aver compreso i funzionari dell'A.N.A.S. nella formulazione generale del provvedimento, ma, in seguito, abbiamo riesaminato il testo ed abbiamo dovuto constatare che era necessario emendarlo.

BUIZZA, Sono anch'io del parere che bisogna chiarire la situazione amministrativa dei funzionari dell'A.N.A.S.

Desidero, inoltre rilevare che, ai fini di una maggiore chiarezza, sarebbe opportuno sostituire, nel terzo comma dell'articolo 4, alla sigla NN.CC.FF. le parole corrispondenti; come è noto, tale sigla significa: « nuove costruzioni ferroviarie ».

PRESIDENTE. Sono d'accordo con l'onorevole Buizza circa la sostituzione della sigla con le parole « nuove costruzioni ferroviarie ».

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Per l'espletamento delle funzioni di provveditore alle Opere pubbliche la dotazione organica delle carriere direttive dell'Amministrazione dei lavori pubblici è aumentata complessivamente di 17 posti assegnati al coefficiente 900.

I posti suddetti sono portati in aumento ai ruoli organici della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, di cui al successivo articolo 3, e del ruolo degli ingegneri del Genio civile di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362. Detto aumento è ripartito di volta in volta fra i predetti due ruoli organici in relazione al numero dei funzionari di ciascun ruolo nominati provveditori alle Opere pubbliche.

La nomina a provveditore alle Opere pubbliche può essere conferita anche agli ispettori generali del ruolo ad esaurimento delle NN.CC.FF., purchè muniti di diploma di laurea. In tal caso, i funzionari che saranno nominati Provveditori e quelli che già rivestono tale carica sono considerati, agli effetti del precedente comma, quali ispettori generali del Genio civile.

I provveditori alle Opere pubbliche sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

A questo articolo è stato presentato dal relatore, senatore Amigoni, un emendamento tendente a sostituire il terzo comma con il seguente:

« La nomina a provveditore alle Opere pubbliche può essere conferita anche a funzionari appartenenti ai ruoli dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, nonchè ad Ispettori generali del ruolo ad esaurimento delle nuove costruzioni ferroviarie, purchè muniti di diploma di laurea. In tal caso, i funzionari che saranno nominati provveditori e quelli che già rivestono tale carica sono considerati, agli effetti del precedente comma, quali Ispettori generali del Genio civile o della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici a seconda che siano tecnici o amministrativi ».

Se non vi sono obiezioni, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal relatore, senatore Amigoni.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1 con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 2.

Il provveditore alle Opere pubbliche per il Veneto è anche presidente del Magistrato alle acque.

(*È approvato*).

Art. 3.

L'organico della carriera direttiva dell'Amministrazione dei lavori pubblici di cui al quadro 14 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 è sostituito dal seguente:

Direttori generali	N.	7
Ispettori generali	»	25
Direttori di divisione	»	52
Direttori di sezione	»	54
Consiglieri di 1ª classe . . .	»	60
Consiglieri di 2ª classe . . .		180
Consiglieri di 3ª classe . . .		
	N.	378

(*È approvato*).

Art. 4.

Fino a quando non sarà emanato il regolamento di esecuzione dell'articolo 58, ultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il personale delle carriere direttive, amministrativa e tecnica, dell'Amministrazione dei lavori pubblici può essere collocato nella posizione di fuori ruolo presso gli enti indicati nel primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, numero 836, per un contingente di 15 unità, così ripartito:

Ispettori generali	N.	1
Direttori di divisione	»	6
Direttori di sezione	»	8
	N.	15

(*È approvato*).

Dopo l'articolo 4, il relatore, senatore Amigoni propone di inserire il seguente:

Art. 4-*bis*.

È abrogato l'articolo 2 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, e successive modificazioni.

AMIGONI, *relatore*. Ho presentato questo articolo aggiuntivo perchè il disposto dell'articolo 2 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, è stato riportato nell'articolo 1. Viene così abrogata una disposizione secondo la quale la nomina del Provveditore che viene dall'A.N.A.S. doveva avvenire secondo norme diverse da quelle che regolano la nomina di tutti gli altri Provveditori. Mi sembra opportuno che tutti i Provveditori vengano nominati con la stessa procedura.

Raccomando pertanto l'articolo aggiuntivo alla approvazione della Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4-*bis* proposto dal relatore, senatore Amigoni.

(*È approvato*).

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 12.

DOTT. MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.